



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 75

null

Tuttavia non puo', egualmente, a pena di nullita', esser chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sara' chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1889 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921
Titolo	Secondo — Dell'amministrazione comunale
Capo	II — Dell'elettorato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1889

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-75-null/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it